



COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

Copia

AREA TECNICA

N° 727 REGISTRO GENERALE

Del 02/09/2021

N° 292 Del 02/09/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE MODULISTICA S.C.I.A. ART. 68 TULPS PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO ALL'APERTO - DETERMINAZIONI.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° “SERVIZIO SUAPE”

PREMESSO che:

- il Servizio S.U.A.P. ha, tra le proprie competenze, anche quelle riguardanti le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ed intrattenimento disciplinati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto, n. 773 del 18 giugno 1931 e dal relativo Regolamento T.U.L.P.S. - Regio Decreto n. 635 del 06 maggio 1940;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, e dal testo coordinato con la legge di conversione, n. 112 del 7 ottobre 2013, gli articoli 68, 69 e 71 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto, n. 773/1931, hanno visto l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quando ricorrono determinate condizioni;
 - a) **eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio:**
- si rende, pertanto, necessario per una corretta interpretazione da parte dell'utenza procedere ad una predisposizione del relativo modelli ivi incluso quello necessario per l'autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Piedimonte San Germano, così come approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 64 del 11/11/2009;

CHIARITO che:

- per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 (*Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o intrattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*);
- sovente, accanto e a lato degli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area pubblica svariate attività collaterali, che verranno illustrate nel prosieguo di questa sintetica trattazione, tra le quali possono essere comprese:
 - somministrazione di alimenti e bevande;
 - proiezione di filmati;
 - giochi di tombola e feste di beneficenza;
 - installazione di giostre e attrazioni;
- la differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.);
- decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali al fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS. La Corte Costituzionale, con la sentenza 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'articolo 68 del TULPS in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo della licenza per spettacoli o trattenimenti quando gli stessi sono organizzati per divertimento o passatempo e se non sono destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro. Sulla medesima lunghezza d'onda la sentenza n.56 del 15 aprile 1970 che statuisce la non necessità della licenza anche per gli eventi da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale;
- sulla base di tali pronunce **la licenza occorre solo quando si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali** ovvero:
 - a) lo scopo di lucro, attraverso il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 - a) la pubblicità dell'evento;
 - b) l'attrattiva particolare della manifestazione;

c) l'utilizzo di attrezzature e strutture all'uopo adatte o l'allestimento di sale appositamente attrezzate.

VISTO il Parere del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014, ove si chiarisce due aspetti fondamentali di detta normativa: il termine **“evento”**, inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva, e la necessità della verifica di agibilità del locale e la sua sostituibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato.

Osserva il Ministero che il termine **“evento”** non può che riferirsi a tutti gli spettacoli e trattenimenti pubblici dal vivo, che si svolgono secondo le predette modalità e prescrizioni relative al termine entro le ore 24 ed alla presenza di non più di 200 avventori.

Quanto a tale misura, è stato confermato che non è riferita alla effettiva partecipazione, ma alla capienza massima dell'impianto ove deve svolgersi la manifestazione; qualora si dovesse svolgere all'aperto o in locale con capienza superiore alle 200 unità, l'impresario dovrà provvedere a far delimitare l'area interessata così da avere la capienza massima di 200 persone, così come richiesto dalla normativa.

In ordine al secondo tema, il Ministero precisa che, anche se le licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS sono sostituite da una S.C.I.A., restano fermi i presupposti di sicurezza degli impianti e dei locali a tutela della pubblica incolumità dei partecipanti allo spettacolo; pertanto resta fermo l'obbligo degli accertamenti e verifiche richieste dalla legge.

Trattandosi di manifestazione con il limite delle 200 presenze, le verifiche potranno essere sostituite da una asseverazione del tecnico abilitato, corredata da tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza dell'impianto e la piena assunzione di responsabilità da parte dell'organizzatore.

DATO ATTO che nell'ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal TULPS e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS e quindi, eliminato l'obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;

EVIDENZIATO che è stato richiesto ulteriore parere al Ministero dell'Interno ponendo il problema se, a seguito dell'abrogazione del predetto comma 2 dell'art. 124, fosse venuta meno la necessità della licenza ex art. 69 TULPS per ogni spettacolo di qualsiasi specie nei pubblici esercizi di cui all'art. 86. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013, indirizzato alla Prefettura di Firenze e p.c. al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutte le altre Prefetture, ha precisato che:

1. **A)** gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande;

Pertanto, non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all'attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell'imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.);

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del **certificato di prevenzione incendi** per i locali che accolgono più di 100 avventori;

1. **B)** Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (tutti i fine settimana), modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 TULPS, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell'art. 124

del Regolamento di esecuzione TULPS con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 TULPS, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

La nota ministeriale conclude argomentando sulla necessità di tali verifiche, altrimenti si determinerebbe una incomprensibile disparità di trattamento rispetto ad analoghe attività all'aperto o nei locali soggetti alla disciplina dell'art. 68 TULPS.

Anche in questa seconda ipotesi i pubblici esercizi dovranno farsi carico dei citati adempimenti: **certificato di prevenzione incendi e documentazione di previsione di impatto acustico;**

Certificato prevenzione incendi

Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a S.C.I.A., da presentare al Comando VV. FF., nell'ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato medesimo nei predetti locali, con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall'art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che per tale violazione punisce il titolare con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.

Il Prefetto, inoltre, può disporre la sospensione dell'attività per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento fino all'adempimento dell'obbligo di richiesta o rinnovo del certificato.

Documentazione di previsione di impatto acustico

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall'inquinamento acustico.

Il predetto art. 8 estende tale obbligo anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi.

Le funzioni amministrative di controllo sull'osservanza delle prescrizioni sull'inquinamento acustico sono esercitate dal Comune; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del servizio di vigilanza;

Ancora in ordine alla problematica relativa al disturbo del riposo delle persone con inquinamento acustico e, come sempre più spesso avviene, con schiamazzi all'esterno dei locali pubblici, ricordiamo che il titolare del pubblico esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del C. P., come deciso da numerose sentenze del Suprema **Corte di Cassazione** penale che, in alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.

Si ricorda la decisione della Corte di Cassazione, Sezione I penale che, con sentenza 11-24.11.2004 n. 45484, ha riconosciuto il principio secondo cui il titolare di un locale pubblico è responsabile **“sia per l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba, sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme che salvaguardano il vivere civile anche mediante il ricorso all'autorità, non essendo sufficiente, al contempo, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del pub”**

VISTI i modelli predisposti dall'Ufficio S.U.A.P. nello specifico:

- a) S.C.I.A. art. 68 TULPS per manifestazioni all'aperto con spettacolo;
- b) Istanza per rilascio autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Piedimonte San Germano, così come approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 64 del 11/11/2009;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** i modelli predisposti dall'Ufficio S.U.A.P., allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nello specifico:
 - a) S.C.I.A. art. 68 TULPS per manifestazioni all'aperto con spettacolo;
 - b) Istanza per rilascio autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Piedimonte San Germano, così come approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 64 del 11/11/2009;
- 2) **Di stabilire** che a far data dalla pubblicazione del presente atto, le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ed intrattenimento all'aperto per le quali ricorrono le condizioni di deposito di S.C.I.A. art. 68 TULPS, saranno accettate/autorizzate esclusivamente utilizzando i modelli sopra riportati;
- 3) **Di chiarire** che,
 - a) trattandosi di attività con peculiare caratteristica di temporaneità (attività con inizio e conclusione entro le ore 24:00 dello stesso giorno), per ogni singola manifestazione/evento, per i quali ne ricorrono i presupposti, dovrà essere depositata relativa S.C.I.A. art. 68 TULPS;
 - b) qualora la manifestazione/evento, seppur con conclusione entro le ore 24:00 dello stesso giorno, ha una durata di più giorni a carattere continuativo è consentito depositare singola S.C.I.A. art. 68 TULPS;
- 4) **Di dare atto** che:

il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio online dell'Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. del Lazio Sezione di Latina, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

 - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento dell'Ufficio S.U.A.P. è la Dott.ssa Irene Todisco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

Il Responsabile del Settore 3° "Servizio Manutenzione" ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

Determinazione AREA TECNICA n. generale 727 n.settoriale 292/ del 02/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE MODULISTICA S.C.I.A. ART. 68 TULPS PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO ALL'APERTO - DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Il Responsabile del Servizio
